

**Allegato "C" ad atto Rep. n. 46190/8004**

**STATUTO**

**"FONDAZIONE CENTRO EUROPEO DI RICERCA BIOMEDICA  
AVANZATA"**

**Articolo 1**

**COSTITUZIONE**

E' costituita una fondazione denominata **"FONDAZIONE CENTRO EUROPEO DI RICERCA BIOMEDICA AVANZATA"**, in forma abbreviata **"FONDAZIONE CERBA"**, con la denominazione tradotta in lingua inglese **"EUROPEAN CENTER FOR ADVANCED BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION"**, in forma abbreviata **"CERBA FOUNDATION"**, con sede in Milano, Via Ripamonti n. 435.

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 2**

**SCOPO**

1. La Fondazione ha come unica finalità la promozione, la realizzazione, il coordinamento, lo sviluppo ed il funzionamento del Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata ("Cerba"), anche in un contesto di promozione, formazione e diffusione della cultura e delle espressioni di interazione tra cultura umanistica e scientifica .

2. A tal fine essa intende:

- promuovere, coordinare e gestire i rapporti istituzionali, sia in sede nazionale che internazionale;
- esprimere ed acquisire pareri, valutazioni e studi per la realizzazione del progetto Cerba;
- procedere all'individuazione e selezione degli istituti da ammettere nel Cerba,
- suggerire le direttive per la collocazione all'interno del Cerba degli istituti, con particolare riguardo agli aspetti di ordine scientifico, economico e logistico-organizzativo;
- procedere al coordinamento ed alla supervisione della ricerca scientifica di base e clinica;
- reperire fondi per il perseguimento delle attività istituzionali ovvero anche per progetti speciali;
- esperire ogni altra opportuna attività per il perseguimento dello scopo.

**Articolo 3**

**ATTIVITÀ STRUMENTALE**

La Fondazione, nel perseguimento delle finalità istituzionali, può compiere tutte le operazioni strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei propri obbiettivi.



In particolare la Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi può:

- a) assumere iniziative, stipulare atti e contratti e convenzioni di qualsiasi genere;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;
- c) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari, corsi di formazione e qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori e organismi nazionali e internazionali;
- d) istituire premi e erogare borse di studio;
- e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da conferimenti in denaro o beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, con espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio;
- c) dalle elargizioni da parte di Enti o di soggetti privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia espressamente destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi, sovvenzioni e elargizioni, in conformità della legge, attribuiti alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato o da enti territoriali o da altri enti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dello scopo.

#### **Articolo 5 FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi versati dai Fondatori in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione così come previsto all'art. 12;
- dai conferimenti in denaro o in beni mobili o immobili effettuati dai

membri così come indicati nel successivo art. 7 senza espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima senza espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, senza espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali o sovranazionali o da privati senza espressa destinazione alla costituzione o incremento del patrimonio;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 6**

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio economico e finanziario di quello decorso. Nella redazione del bilancio economico e finanziario, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

3. È assolutamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve.

#### **Articolo 7**

#### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Garanti;
- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

Mediante delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite ulteriori categorie di membri.

2. Sono Garanti i membri riconosciuti tali mediante delibera del Consiglio di Amministrazione in virtù del particolare impegno profuso, nonché di conclamati meriti acquisiti nel supportare il raggiungimento dello scopo della Fondazione, ovvero anche per meriti scientifico-culturali e professionali nelle materie di interesse della Fondazione.

3. Ciascun Fondatore, sulla base di corrispondente espressa accettazione da parte dei propri competenti organi comunicata alla Fondazione, si impegna a mettere a disposizione della Fondazione medesima, a seconda delle circostanze, le conoscenze scientifiche, le capacità professionali, le attività o i mezzi necessari per il miglior conseguimento dello scopo, secondo le indicazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione. La eventuale mancata accettazione ed esecuzione delle indicazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione comporta unicamente la sospensione

dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata accettazione persista.

4. Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5. Possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante (i) contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità che verranno stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero (ii) con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o (iii) con il conferimento di beni materiali o immateriali.

6. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 9, la qualifica di Partecipante dura limitatamente al periodo per il quale è stato regolarmente versato il contributo o prestata l'attività professionale o mantenuto il conferimento dei beni.

#### **Articolo 8**

##### **PARTECIPANTI ESTERI**

Possono essere nominati Membri della Fondazione anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

#### **Articolo 9**

##### **ESCLUSIONE E RECESSO**

1. Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei membri della Fondazione, ad eccezione dei Fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, una condotta incompatibile con gli scopi istituzionali della Fondazione con il dovere di collaborazione e sostentamento finanziario della Fondazione.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

#### **Articolo 10**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente ed i due Vicepresidenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione-Comitato Esecutivo;
- c) il Direttore Generale, ove nominato;

- d) i Comitati tecnico/consultivi, ove istituiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art.12;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 11 PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno e resta in carica sino all'approvazione del bilancio economico e finanziario relativo al secondo esercizio successivo alla sua nomina. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, nonché procuratori generali o speciali.
2. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.
3. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei due Vice Presidenti.

### **Articolo 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.
  2. Ciascun Fondatore, fermo il disposto dell'art. 7 comma terzo, avrà diritto di nominare un ugual numero di amministratori.
  3. Il Consiglio è costituito da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 21. Gli amministratori possono nominare ulteriori Membri del Consiglio rispetto al numero massimo stabilito.
  4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina, salvo dimissioni o revoca da parte del soggetto che li ha nominati - con contestuale nomina da parte del medesimo soggetto del sostituto - prima della scadenza del mandato, senza necessità di motivazione o giusta causa; essi possono essere riconfermati.
- Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni o revoca della maggioranza dei consiglieri in carica. In tal caso si dovrà procedere alla ricostituzione dell'organo ai sensi del presente articolo.
5. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi ed i programmi, approva quelli proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare ha il compito di:

- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione ed i due Vice Presidenti;
- nominare ulteriori amministratori ai sensi del precedente comma 3;
- nominare, ove opportuno, comitati tecnico/consultivi, determinandone numero componenti, durata, compiti e modalità di funzionamento;
- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, individuato anche tra



soggetti esterni al Consiglio;

-delegare compiti specifici a taluni Amministratori, ivi compreso quello di predisporre per l'approvazione da parte del Consiglio quanto previsto dal precedente art. 6.2;

-adottare, ove opportuno, il Regolamento interno della Fondazione;

-deliberare in ordine ai contributi annuali dei membri della Fondazione;

-deliberare relativamente all'ammissione, esclusione o recesso dei membri nel rispetto dei precedenti artt. 7, 8 e 9;

-approvare il bilancio preventivo e il bilancio economico e finanziario;

-deliberare le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Autorità competente;

-deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio residuo conformemente all'art. 16 e nominare il liquidatore;

-deliberare in ordine ad ogni attività ritenuta necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

-svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione istituisce il Comitato Esecutivo composto dal Presidente della Fondazione e da un numero variabile di membri, tutti individuati al proprio interno. Il Consiglio determina altresì le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, delega, con propria deliberazione, al Comitato Esecutivo compiti e funzioni attinenti la gestione della Fondazione, nei limiti consentiti dalla legge.

### **Articolo 13**

#### **CONVOCAZIONE E QUORUM**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Fondatori. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un quinto dei membri in carica senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

4. In sede di votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro VicePresidente. In caso di assenza dei Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

6. Il Presidente nomina un segretario per la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di

Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 14**

##### **DIRETTORE GENERALE**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, al quale affidare tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione, ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 15**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti nominati dai Fondatori, che abbiano adempiuto agli obblighi assunti nei confronti della Fondazione, con propria deliberazione comune adottata a maggioranza. I componenti del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.

2. I membri del Collegio restano in carica sino all'approvazione del bilancio economico e finanziario relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i Fondatori procedono alla sostituzione dei membri decaduti ai sensi del primo comma del presente articolo.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16**

##### **SCIoglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio e i beni residui, una volta conclusa la liquidazione, saranno devoluti ad altre istituzioni, fondazioni o associazioni che perseguano scopi analoghi della Fondazione, secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, torneranno in disponibilità dei soggetti



concedenti.

**Articolo 17**  
**RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Articolo 18**  
**NORMA TRANSITORIA**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.TO UMBERTO VERONESI  
MARIO GRECO  
ANDREA NOVARESE  
ROBERTO GARIBOLDI  
FRANCESCO FLORIAN TESTE  
MARGHERITA APOSTOLO TESTE  
ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme  
marginali, che si rilascia alla parte in carta libera  
per gli usi consentiti dalla legge  
in corso di registrazione  
Milano, li 28 Settembre 2021

